

STATUTO

CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIALE GRAMSCI 10

Numero REA: MO - 369655

Codice fiscale: 03228620369

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

Allegato "A" al repertorio n. 29.665/17.941

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito una società consortile ai sensi della normativa vigente, e in particolare ai sensi dell'art. 8 della L. 8.11.1991 n. 381, in forma di società cooperativa sociale denominato: "**CONSORZIO GRUPPO CEIS Cooperativa Sociale**", validamente abbreviabile in "GRUPPO CEIS".

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Il Consorzio avrà sede nel comune di Modena, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Il Consorzio, costituito ai sensi dell'articolo 8 della L. 381/91 e della L. 59/92, si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà sociale e del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione, ed in rapporto ad essi agisce.

Il Consorzio si propone di svolgere iniziative, attività e servizi in adesione ai principi ispiratori e alle finalità del CEIS Centro di Solidarietà di Modena, il quale, espressione della sollecitudine della Comunità Cristiana per i problemi dell'emarginazione e del disagio, si è sempre caratterizzato come luogo d'incontro tra credenti e non credenti, che, senza alcun tipo di pregiudiziale ideologica, partitica, o confessionale, condividono la medesima passione per l'uomo e i suoi bisogni e maturano, nell'impegno della relazione d'aiuto, i propri valori e le proprie motivazioni.

Il Consorzio opera senza fine di lucro con strumenti imprenditoriali per l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e incrementa le capacità di rispondere ai bisogni dei territori e di promozione dei processi di inclusione sociale, di creazione di capitale sociale e di distribuzione più equa delle opportunità.

Il Consorzio è luogo di condivisione, scambio e confronto tra soggetti che hanno scelto di svolgere una parte significativa della propria azione di impresa in modo integrato con altri soggetti.

Principi costitutivi del Consorzio sono:

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

- la ricerca e la promozione di innovazione imprenditoriale e organizzativa;
- l'integrazione delle risorse umane, economiche e di know how dei soci per meglio rispondere ai bisogni dei territori e agli interessi della collettività;
- la creazione e il consolidamento dei legami fiduciari e del capitale sociale sia tra i soci che nella collettività;
- i processi di qualità.

Il Consorzio si riconosce come parte del movimento cooperativo e opera attivamente per definirne gli orientamenti etici, strategici e organizzativi.

Il Consorzio può operare anche con terzi.

Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, può cooperare con altri enti cooperativi e con altre imprese, imprese sociali e organismi del terzo settore su scala locale, nazionale e internazionale e persegue un orientamento imprenditoriale, teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali e allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Il Consorzio si propone di contribuire all'attività ed allo sviluppo di associazioni, enti e società, operanti nel settore sociale.

Possono essere soci del Consorzio società, associazioni ed altri enti, aventi i requisiti di legge, qualunque ne sia la forma giuridica, che svolgano la loro attività nel settore sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In considerazione dell'attività mutualistica della società, nonché dei requisiti e degli interessi dei soci, il Consorzio si prefigge di:

- stimolare la collaborazione fra gli enti con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini, che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra gli enti stessi in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
- supportare mediante l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale soggetti fragili e vulnerabili con disabilità o in situazione di svantaggio ex articolo 4 L. 381/91, direttamente o attraverso gli enti consorziati;
- gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio delle regioni e dei fondi comunitari, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, anche commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o trami-

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

te la partecipazione a gare d'appalto, licitazioni, ecc., prodotti e servizi;

- attuare, sia direttamente che tramite gli enti soci, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione;
- coordinare il rapporto dei soci con gli enti pubblici;
- promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione e di solidarietà sociale;
- svolgere per conto dei consorziati le attività di amministrazione e tenuta della contabilità, amministrazione del personale dipendente, ecc. sulla base di specifici accordi di affidamento di dette attività, che descriveranno in maniera più dettagliata il contenuto delle prestazioni ed i corrispettivi;
- realizzare le attività di acquisizione di appalti privati e/o pubblici e/o concessioni inerenti ai settori di intervento, siano essi affidati in forma di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata e libera negoziazione o in qualsiasi altra forma;
- curare attività di controllo sullo svolgimento degli appalti affidati ai soci al fine di garantirne un elevato ed omogeneo standard qualitativo secondo parametri predeterminati.

Al fine dell'acquisizione di appalti privati e/o pubblici e/o concessioni il Consorzio potrà, in nome e per conto dei soci - consorziati, partecipare a gare o procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici e privati, compiendo ogni atto all'uopo necessario, ivi compresa la redazione e sottoscrizione di offerte e progetti, la sottoscrizione e presentazione di documenti e dichiarazioni necessari, la conduzione di negoziazioni, la sottoscrizione di contratti, convenzioni, atti aggiuntivi, collaudi e ogni altro atto o documento necessario all'acquisizione ed all'esecuzione di appalti pubblici.

La partecipazione del Consorzio a ciascuna iniziativa sarà oggetto di apposita deliberazione da parte del Consiglio d'Amministrazione; nella deliberazione si individueranno anche i soci consorziati per conto ed in nome dei quali la società consortile parteciperà all'iniziativa; tali soci consorziati saranno responsabili dell'esecuzione dell'appalto nei confronti dell'ente appaltante in solido fra loro e con il Consorzio.

Il Consorzio potrà inoltre assistere i singoli soci consorziati nella acquisizione di appalti pubblici a cui il Consorzio, per qualunque ragione ivi comprese ragioni di merito, caratteristiche specifiche dell'appalto indetto e requisiti richiesti per la partecipazione, ritenga preferibile non partecipare, realizzando ogni opportuna forma di consulenza ed assistenza nella partecipazione all'appalto pubblico ai soci consorziati che intendano partecipare individualmente o in associazione temporanea di impresa. La decisione da parte dei singoli enti consorziati di partecipare individualmente o in associazione temporanea di

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

impresa deve essere preventivamente comunicata al Consiglio d'Amministrazione del Consorzio.

Il Consorzio può predisporre loghi, marchi e denominazioni specifiche con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; sotto l'osservanza delle norme in materia; tali marchi e denominazioni possono essere concesse in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente cooperative sociali od a consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
- b) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie del consorzio, prestando, se necessario, le necessarie garanzie e fideiussioni;
- c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- d) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- e) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
- f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. È fatta espressa esclusione di qualsia-

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

si operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il consorzio richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

TITOLO II
SOCI

ART. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e da consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991.

Possono essere inoltre soci altre cooperative, consorzi, enti, soggetti pubblici, imprese sociali, associazioni ed imprese che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio.

Possono infine essere ammessi al consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi.

Non possono essere soci enti in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- i motivi della richiesta;
- l'indicazione delle attività svolte;
- il numero di azioni che intende sottoscrivere, nei limiti di legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Presidente, i seguenti documenti:

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- bilancio dell'ultimo esercizio;
- ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che sia apportata allo statuto dagli enti associati, dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica stessa.

La richiesta di adesione da parte di nuovi soci deve essere accompagnata sia dal parere espresso dagli enti già soci appartenenti al medesimo ambito provinciale del richiedente, sia dal parere espresso da parte del CEIS Centro di Solidarietà di Modena.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, e preso atto dei pareri di cui al precedente comma, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art. 7 (Domicilio dei soci)

Per tutti i rapporti con il Consorzio il recapito dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, di telefax e l'indirizzo e-mail.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 8 (Diritti ed obblighi dei soci)

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non siano prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro assunzione.

I soci che hanno intenzionalmente deciso od autorizzato il compimento di atti dannosi per il Consorzio, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7 c.c.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

o del capitale sottoscritto;

o dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- di osservare il presente statuto, le delibere degli organi sociali e tutti i regolamenti che saranno approvati dall'Assemblea dei soci consorziati e dal Consiglio di Amministrazione, nonché di adempiere a tutti gli obblighi contrattuali eventualmente derivanti da specifici contratti conclusi con il Consorzio;

- a partecipare all'attività della società salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di Socio;

- a non aderire ad altre società e/o consorzi che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo;

- a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi del Consorzio.

Inoltre, ciascun Socio consorziato si assume l'obbligo di:

- garantire, ove ciò si renda necessario, anche per il tramite di terzi fidejussori, proporzionalmente alla propria partecipazione, l'adempimento delle obbligazioni del Consorzio nei confronti di terzi e, segnatamente, nei confronti di istituti di credito e società finanziarie e/o finanziatori;

- mettere a disposizione del Consorzio, su richiesta di questo, proporzionalmente alla propria partecipazione, con le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e disciplinate da apposito contratto, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compreso il personale, i materiali, i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei lavori, delle attività consortili, nonché i mezzi finanziari necessari ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale;

- provvedere, nei termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in ragione degli impegni assunti dal Consorzio, al rimborso anche a titolo di versamento in acconto in favore dello

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

stesso della quota parte di sua spettanza dei costi e delle spese da questo sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'oggetto sociale nonché di tutte le spese di funzionamento della società. I soci consorziati che non provvedano nei termini e con le modalità stabilita dal Consiglio di Amministrazione al rimborso dei costi di cui al presente comma, saranno tenuti al pagamento in favore del Consorzio per il periodo di ritardo e senza bisogno di formale diffida, degli interessi al tasso legale maggiorato di due punti; ciò anche a titolo di penale, fermo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno ed ogni ulteriore facoltà del Consorzio.

Art. 9 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione. **Art. 10 (Recesso del Socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il Socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il Socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
2. che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che deri-

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

vano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci del Consorzio o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali del Consorzio, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di accordare al Socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

3. ai sensi dell'art. 46 del presente statuto;

4. che, previa intimazione da parte degli amministratori del Consorzio, con termine di almeno trenta giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

5. in qualunque modo causi alla società un danno;

6. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione ai sensi di legge nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate al foro competente ai sensi di legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

In ogni caso il consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, primo comma, punti 2), 3), 4) e 5) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo II del presente statuto, possono essere ammessi il Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 1992.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 24, primo comma, punto 1), lettera b) del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 ciascuna.

Ogni Socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 200.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma, c.c.

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire le azioni, il consiglio provvederà ad indicare altro o altri graditi o, in mancanza, il Socio sarà libero di vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun Socio sovventore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo quanto verrà stabilito nella delibera di emissione. A ciascun Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione e

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

del collocamento delle azioni.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto per essi espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

Art. 20 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge n. 59 del 1992.

In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle attività produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 ciascuna.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 25% rispetto a quella dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 21 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 22 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire:

- esclusivamente al valore nominale;
- attribuendo al Socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal Socio uscente.

Art. 23 (Obbligazioni e altri strumenti di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e segg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corre-

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

sponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti o dei possessori di strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore di euro 250,00 ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun Socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - c. dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346, primo comma, c.c. la società ha facoltà di escludere l'emissione dei certificati azionari.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

In ogni caso è vietata la distribuzione di riserve tra i soci ordinari.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni dei soci ordinari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori del Consorzio con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richie-

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

sta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare ricorso alla procedura arbitrale di cui al Titolo VII del presente statuto. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 quinquies, secondo comma, c.c. e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 26 (Bilancio di esercizio - ristorni) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci e a cui favore opera il Consorzio e della comunità tutta.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i possessori di azioni di partecipazione cooperativa, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci operatori in misura superiore del 25% rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c. da predisporre a cura degli amministratori.

Art. 26 bis (Bilancio Sociale Consortile Consolidato)

Il Consorzio Gruppo Ceis, pur non redigendo un Bilancio Consolidato produce a cura della direzione di gruppo (se nominata) o del Consiglio di Amministrazione del consorzio il Bilancio Sociale Consortile Consolidato (BSCC) che viene presentato all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale del consorzio di cui all'art. 26.

Il BSCC esprime, in forma aggregata, i macro numeri dei risultati d'esercizio delle singole realtà aderenti al Consorzio e rappresenta l'impatto sulla realtà sociale dell'azione coordinata delle singole realtà consorziate.

La direzione di gruppo (se nominata) o il Consiglio di Amministrazione del consorzio trasmette alle singole consorziate entro il 30 Novembre di ogni anno apposito modulo che, redatto entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio economico e restituito entro tale data, raccoglie gli elementi necessari alla redazione di BSCC.

**TITOLO V
ORGANI SOCIALI**

Art. 27 (Organi)

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

- il Consiglio di Amministrazione;
- il collegio dei sindaci, se nominato;
- l'organo di controllo contabile, se nominato;
- la direzione del consorzio, se nominata.

Art. (28 Decisioni dei soci)

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione Assembleare;
- b) nei casi in cui non vi sia l'obbligo di legge di decidere mediante deliberazione Assembleare, mediante consultazione scritta promossa dagli amministratori, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; a tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni Socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad otto giorni dal ricevimento della stessa, dovendosi ritenere astenuto il Socio in mancanza di risposta; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto della maggioranza dei soci, valendo quale consenso scritto anche l'apposizione di firma elettronica non qualificata; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del Socio è valutata come voto negativo;
- c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché le deliberazioni relative alla nomina e revoca degli amministratori, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione Assembleare.

Art. 29 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviati almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo - anche fuori dalla sede sociale purché in Italia -, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresenta-

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

ti tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria può tenersi, anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli interventi possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda scritta agli amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. I soci astenuti non verranno computati ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea.

Quando si tratta di deliberare la fusione o lo scioglimento anticipato della società l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano altresì salve le disposizioni di legge che, per particolari deliberare, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 31 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il numero dei voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei

soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

Art. 32 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta.

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

Nessun Socio può rappresentare per delega più di un altro Socio avente diritto al voto, nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto nell'art. 2372 c.c.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, con priorità al Vice Presidente anziano. In assenza anche di questi, la presidenza sarà assunta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 34 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori dovranno essere scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie di soci:

- fino ad 1/5 (un quinto) tra i soci fondatori;
- fino ad 1/5 (un quinto) tra i soci sovventori;
- i restanti consiglieri tra gli altri soci.

Gli amministratori possono essere rieletti e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Art. 35 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, comma secondo, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione per assicurare il miglior funzionamento del Consorzio, potrà nominare un Direttore, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione anche la deliberazione di adeguamenti dello statuto a disposizioni normative: di essi dovrà essere data adeguata informazione ai soci in occasione della successiva Assemblea.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque

giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 37 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 38 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389 c.c.

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 39 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai Vice Presidenti disgiuntamente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma di un Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Collegio sindacale - Controllo contabile)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, ultimo comma c.c., l'Assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

Art. 41 (Direttore)

Il Direttore, se nominato da Consiglio d'Amministrazione, partecipa alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 c.c.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare al Direttore parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Direttore concorre a perseguire le finalità proprie del Consorzio e degli obiettivi prefissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Liquidatori)

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, nonché dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lettera c) nonché dell'eventuale sovrapprezzo e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

**TITOLO VII
CONTROVERSIE**

Art. 44 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali nominati con le modalità di cui al successivo art. 45:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni Assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore comporta l'adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 45 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 50.000;
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli arbitri sono nominati dai competenti organi della Camera arbitrale costituita presso la Camera di commercio di Modena.

La domanda di arbitrato dovrà essere comunicata alla società, anche quando concerne i rapporti tra i soci. Quando la società è parte nell'arbitrato, la domanda dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 35, comma 1 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Gli arbitri decidono secondo equità con lodo non impugnabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.

Gli arbitri decidono nel termine di novanta giorni dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo diverso termine stabilito dalla Camera arbitrale all'atto della designazione e salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momen-

NOTAIO GUIDO VELLANI

copia conforme all'originale

to della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 46 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del Socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il Consorzio ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge in materia di cooperative sociali e, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile riguardanti le cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to GIOVANNI MENGOLI

F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La presente copia, composta di sette fogli, conforme al suo originale ai miei atti, firmato a norma di legge, si rilascia per usi di legge.

Modena, il giorno 21 maggio 2025.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AD USO REGISTRO IMPRESE

(MUI).

Io sottoscritto dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 20, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette per uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta con procedura telematica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Modena, il giorno 26 maggio 2025.FIRMA DIGITALE: GUIDO VELLANI NOTARIO (SIGILLO)